

## Provvedimento del 24 marzo 2020

### **DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Con il presente provvedimento si emanano le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Le Disposizioni:

- danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (‘decreto antiriciclaggio’), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;

- non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in considerazione dei ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, un'analisi di impatto formalizzata;

- tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

- sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e le Disposizioni saranno altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come previsto dall'articolo 11, i destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Roma, 24 marzo 2020

Il Governatore  
Ignazio Visco

DISPOSIZIONI  
PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE  
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI  
PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL  
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

---

**DISPOSIZIONI**  
**PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE**  
**DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**  
**PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

*Fonti normative*

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 e, in particolare:

- dall'articolo 31, relativo all'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- dall'articolo 32, che prevede le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l'altro, di consentirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
- dall'articolo 34, comma 3, che attribuisce alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

Vengono inoltre in rilievo:

– la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

– le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;

– le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019.

*Articolo 1*  
*(Destinatari)*

1. Le presenti disposizioni si applicano a:
  - a) le banche;
  - b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- l) i confidi <sup>(1)</sup>;
- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

## *Articolo 2*

### *(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  1. “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
  2. “*archivi standardizzati*”: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli *standard* tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

---

<sup>(1)</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. “*attività istituzionale*”: l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica;
4. “*autorità competenti*”: le autorità indicate all’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
5. “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i “destinatari” <sup>(2)</sup>; in caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
6. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
7. “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della “quarta direttiva”, e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
8. “*denaro contante*” o “*contanti*”: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
9. “*destinatari*”: i soggetti indicati nell’articolo 1 delle presenti Disposizioni;
10. “*documento di policy antiriciclaggio*”: il documento definito dall’organo con funzione di gestione e approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III);
11. “*esecutore*”: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente <sup>(3)</sup>;
12. “*estrazioni*”: rilevazioni di dati e informazioni dai “*sistemi di conservazione informatizzati*”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra autorità competente, mediante una specifica procedura informativa, in conformità con gli *standard* tecnici di cui all’allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all’allegato n. 3;
13. “*finanziamento del terrorismo*”: in conformità con l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla*

---

<sup>(2)</sup> Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito).

<sup>(3)</sup> I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

*custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”;*

14. “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;
15. “*intermediari bancari e finanziari comunitari*”: i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario;
16. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
17. “*operazione*”: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
18. “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
19. “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
20. “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
21. “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “*soggetti convenzionati e agenti*”;
22. “*quarta direttiva*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
23. “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari;
24. “*riciclaggio*”: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s’intende per riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
25. *“settore di attività economica della clientela”*: è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;
26. *“sistemi di conservazione informatizzati”*: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle presenti disposizioni;
27. *“soggetti convenzionati e agenti”*: gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;
28. *“tasso di cambio”*: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
29. *“titolare effettivo”*: la persona fisica o le persone fisiche individuate secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;
30. *“TUB”*: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
31. *“TUF”*: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

32. “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

### *Articolo 3*

*(Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)*

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

2. I destinatari conservano altresì le informazioni relative a:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;
- b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l’importo; il segno monetario; la causale dell’operazione e il mezzo di pagamento utilizzato.

3. Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l’adeguata verifica non è dovuta, i destinatari conservano, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l’esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

### *Articolo 4*

*(Modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni)*

1. Ai sensi dell’articolo 31 del decreto antiriciclaggio i destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

2. I destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l’altro:

- a) l’accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra autorità competente;
- b) l’acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l’integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l’adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;



- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

4. I destinatari adempiono agli obblighi di cui al comma 1 in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale <sup>(4)</sup>.

### *Articolo 5*

#### *(Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità)*

1. I destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF, secondo gli *standard* di cui agli allegati 1 e 2, i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;
- b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni alternativamente previsti dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b), ovvero dall'articolo 3, comma 3: la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione

---

<sup>(4)</sup> Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II (*"Ambito di applicazione"*) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni indicati dal comma 2, lettera b), sono resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo <sup>(5)</sup>. Resta ferma la deroga prevista dall'articolo 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

### *Articolo 6*

#### *(Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni)*

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, i destinatari rendono disponibili alle medesime autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine essi ricorrono alternativamente a una delle seguenti modalità:

- a) apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati all'allegato n. 1;
- b) archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

2. I destinatari indicano la modalità con cui rendono disponibili le informazioni alla Banca d'Italia e alla UIF nel documento di *policy* antiriciclaggio.

3. L'eventuale variazione della modalità adottata è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui la modalità prescelta diventa operativa, specificando:

- a) la data di decorrenza della variazione;
- b) i dettagli tecnici della variazione, con particolare riferimento alla modalità con cui si intendono fornire i dati e le informazioni relativi al periodo precedente alla variazione e alla gestione delle correzioni relative agli eventuali archivi standardizzati detenuti precedentemente alla variazione.

4. Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 sono resi disponibili alle autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

### *Articolo 7*

#### *(Disposizioni particolari)*

---

<sup>(5)</sup> I prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica, anche se non si avvalgono di agenti o soggetti convenzionati, possono decidere di fornire i dati e le informazioni relativi a tutte le operazioni occasionali, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, purché si attengano a questa scelta in maniera uniforme e costante nel tempo.

1. I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.

3. Alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accredito provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

4. Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accredito avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 sono assolti dal destinatario con sede in Italia intervenuto nell'operazione.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

6. I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

7. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari o finanziari rispondenti di paesi terzi <sup>(6)</sup>, il destinatario che ritenga necessario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, acquisire i dati e le informazioni sul soggetto per conto del quale l'intermediario rispondente svolge l'operatività, li conserva e li rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF.

## *Articolo 8*

### *(Esenzioni)*

1. I destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto anticiclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela <sup>(7)</sup>;

---

<sup>(6)</sup> Cfr. Parte Quarta, Sezione IV delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

<sup>(7)</sup> Si fa riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

- c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
- d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

2. I destinatari indicano nel documento di *policy* antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

### *Articolo 9*

#### *(Esternalizzazione)*

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

2. I destinatari che intendono avvalersi di soggetti terzi formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

3. I destinatari applicano le disposizioni del presente articolo congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali a cui essi sono soggetti.

### *Articolo 10*

#### *(Vicende dei sistemi di conservazione)*

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.

2. I soggetti che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 6, comma 4, salve le ipotesi di chiusura della società.

3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari applicano gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'albo o elenco.

#### *Articolo 11*

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. I destinatari si adeguano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

#### **ALLEGATI:**

- N. 1. *Standard* tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni;
- N. 2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni;
- N. 3. Causali analitiche;
- N. 4. Codifica degli intermediari segnalanti.

**ALLEGATO N. 1**

**STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A), DELLE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

## **INDICE**

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI**
  - 2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI**
  - 2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)**
  - 2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI**
  - 2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (RAPPORTI)**
- 3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

## 1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 delle Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nel presente documento;
- b) mediante archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2 delle presenti disposizioni.

Con riguardo alle estrazioni di cui alla lettera a), il presente documento specifica:

- 1) le tipologie di estrazioni;
- 2) la struttura delle estrazioni;
- 3) i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione;
- 4) la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto;
- 5) le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni;
- 6) le modalità di rappresentazione dei dati e delle informazioni.



## 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI

Sono di seguito riportati i dati e le informazioni da estrarre dai sistemi di conservazione informatizzati con riferimento alle operazioni e ai rapporti continuativi.

Per l'estrazione di un'operazione o di un rapporto continuativo possono essere necessari più *record* collegati tra di loro da un numero identificativo univoco. Ciascun *record* è strutturato in sezioni:

- a) con riferimento alle operazioni
  - *Dati generali*;
  - *Filiale/Punto Operativo*;
  - *Operazione*;
  - *Soggetto*;
  - *Esecutore*;
  - *Controparte*;
- b) con riferimento ai rapporti continuativi
  - *Dati generali*;
  - *Rapporto*;
  - *Soggetto*.

### 2.1 ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI

L'estrazione riferita alle operazioni contiene tutti i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 delle disposizioni, salvo quanto precisato di seguito in relazione al titolare effettivo.

Nei casi in cui l'operazione coinvolga più intestatari di un rapporto e/o uno o più titolari effettivi, deve essere prodotto un *record* per ciascuno di essi. Tali *record* devono recare il medesimo numero identificativo operazione. I *record* riportano le medesime informazioni tranne che per la sezione "Soggetto", nella quale sono inseriti i dati identificativi dei nominativi a vario titolo intervenuti nella transazione (intestatario – titolare effettivo).

Ad esempio, nel caso di un'operazione a valere su un rapporto cointestato, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono gli intestatari del rapporto; analogamente, devono essere prodotti tanti *record* quanti sono i titolari effettivi della transazione (cfr. le precisazioni indicate al paragrafo 2.2 – "Sezione Soggetto").

I dati e le informazioni riguardanti le operazioni stornate non rientrano tra quelli resi disponibili ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni.

Ciascun *record* dell'estrazione è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, si precisa che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

**Tabella 1**  
**Campi informativi delle estrazioni relative alle operazioni**

<b>Dati generali</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Tipo Intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo operazione	X	O	20
<b>Filiale/Punto Operativo</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
Cab Filiale/Punto Operativo	X	C	12
Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	30
Provincia Filiale/Punto Operativo	X	O	2
<b>Operazione</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Data operazione	X	O	8
Causale analitica	X	O	4
Segno	X	O	1
Codice Valuta	X	O	3
Importo euro	9	O	15
Importo parte in contanti	9	O	15
Identificativo rapporto	X	C	34
<b>Soggetto</b>			
Codice Tipo Soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome e nome/ragione sociale	X	O	70
Sesso*	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita/Paese di nascita	X	C	30
Comune di residenza*	X	O	40
CAB Comune di residenza	X	O	6
Paese di residenza	X	O	3
SAE *	X	C	3
ATECO*	X	C	3
<b>Esecutore</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
NDG	X	C	16
Cognome e nome	X	C	70
Codice Fiscale	X	C	16
Data di nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
<b>Controparte</b>	<b>Formato</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Lunghezza</b>
Cognome e nome/ragione sociale	X	C	70
Paese ordinante/beneficiario	X	C	3
Cab ordinante/beneficiario	X	C	6
Comune ordinante/beneficiario*	X	C	40
Codice Intermediario CTP	X	C	11
Denominazione Intermediario CTP	X	C	70
Paese Intermediario CTP	X	C	3
Cab Intermediario CTP	X	C	6
IBAN / Rapporto CTP	X	C	34
A disposizione	X	F	69

## 2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

### Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; il campo è valorizzato secondo la tabella "Codifica degli intermediari segnalanti" di cui all'allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario:** identifica il destinatario che conserva e rende disponibile l'operazione; esso coincide con il codice fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 caratteri);
- **Identificativo operazione:** contiene il numero identificativo univoco dell'operazione. Può essere anche un attributo composto (es. data + progressivo).

### Sezione Filiale/Punto Operativo

- **Cod filiale/Punto operativo:** è il codice utilizzato dal destinatario per identificare la dipendenza e/o il punto operativo <sup>(1)</sup> presso il quale è eseguita l'operazione. Nel caso di destinatari privi di articolazione territoriale, il campo è valorizzato con il codice attribuito alla sede legale;
- **Cab filiale/Punto operativo:** è l'ABI/CAB che identifica la filiale/punto operativo del destinatario presso il quale è eseguita l'operazione. Tale campo informativo è valorizzato solo dalle banche;
- **Cab Comune filiale/Punto operativo:** è il CAB che identifica il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione;
- **Comune filiale/Punto operativo:** è il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è stata eseguita l'operazione;
- **Provincia filiale/Punto operativo:** è la sigla della provincia dove ha sede la filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l'operazione.

### Sezione operazione

- **Data operazione:** la data di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data contabile – in formato ggmmaaaa – così come riportata nei sistemi di conservazione del destinatario;
- **Causale analitica:** indica la tipologia dell'operazione conservata ed è valorizzata in base alla tabella "Causali Analitiche" di cui all'allegato 3 alle disposizioni;
- **Segno:** è valorizzato con il segno monetario nella forma D (dare) o A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione. Per l'attribuzione del segno si rimanda alla tabella "Causali Analitiche";
- **Codice valuta:** è valorizzato con il codice della valuta in cui è denominata effettivamente l'operazione, facendo riferimento alle tabella di codifica delle valute aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;

---

<sup>(1)</sup> Per punto operativo si intende anche l'agente in attività finanziaria, il consulente finanziario e "i soggetti convenzionati o agenti" eventualmente utilizzati dal destinatario.

- **Importo in euro:** è valorizzato con il controvalore in euro dell'operazione, utilizzando il cambio vigente alla data contabile. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- **Importo parte in contanti:** corrisponde al controvalore in euro dell'operazione che viene regolato con "contante reale", ovvero che ha dato luogo a movimentazione fisica di banconote e/o monete aventi corso legale. L'importo deve essere troncato all'unità di euro;
- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto a valere del quale l'operazione è effettuata. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione informatizzati del destinatario. Nel caso di operazioni occasionali, il campo informativo non è valorizzato.

### Sezione Soggetto:

- **Codice Tipo Soggetto:** specifica il legame tra il nominativo riportato nel campo "soggetto" e il rapporto a valere del quale è eseguita l'operazione, ovvero l'operazione occasionale posta in essere. Può assumere i seguenti valori:

<b>Codice tipo soggetto</b>	<b>Tipo soggetto</b>
01	Intestatarario unico del rapporto o dell'operazione occasionale
02	Cointestatarario del rapporto o dell'operazione occasionale
03	Titolare effettivo dell'operazione

L'estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo (codice 03) solo nei seguenti casi:

- per le operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a) del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
  - per le operazioni di tesoreria, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;
  - operazioni a valere su conti di corrispondenza, in relazione alle quali sono stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri i dati pertinenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, con riferimento al cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita;
  - per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.
- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;
  - **Soggetto:** riporta il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto titolare del legame;
  - **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale del soggetto, qualora assegnato;
  - **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – della persona fisica;
  - **Comune di Nascita/Paese di Nascita:** riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.
  - **SAE:** il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatarario Unico) e 02 (Cointestatarario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia;

- **ATECO:** il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

### **Sezione Esecutore:**

- **NDG:** riporta il codice identificativo univoco attribuito all'esecutore che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario;
- **Esecutore:** è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica, diversa dal titolare del rapporto o dell'operazione occasionale, che esegue l'operazione (ad esempio il delegato ad operare sul rapporto). Nel caso di operazione non disposte presso i destinatari (es. Home Banking/ATM Evoluti/APP), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali <sup>(2)</sup> utilizzate per effettuare l'operazione a distanza;
- **Codice Fiscale:** riporta il codice fiscale dell'esecutore qualora attribuitogli;
- **Data di Nascita:** riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – dell'esecutore;
- **Comune di Nascita/Paese di Nascita:** riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica o, nel caso persone nate all'estero, il paese di nascita.

### **Sezione Controparte**

- **Ordinante/beneficiario:** è valorizzato unicamente nelle operazioni eseguite rispettivamente sulla base di ordini di accredito e pagamento e riporta il cognome e il nome o la ragione sociale della controparte dell'operazione.
- **Paese ordinante/beneficiario:** indica il paese di residenza della controparte dell'operazione, facendo riferimento alla tabella dei codici paese aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia;
- **CAB, Comune dell'ordinante/beneficiario:** sono valorizzati per le operazioni di pagamento con controparte residente in Italia e indicano rispettivamente il CAB e il comune di residenza/sede legale della controparte;
- **Codice intermediario della controparte:** è valorizzato con il codice ABI comprensivo del carattere di controllo (6 caratteri). Nei casi di intermediario estero è valorizzato con il relativo codice BIC;
- **Denominazione intermediario della controparte:** in assenza del codice identificativo, è valorizzato con la denominazione in chiaro dell'intermediario della controparte;

---

<sup>(2)</sup> Vanno inseriti i dati identificativi della persona fisica associata al Nome Utente, Password, Token, PIN del bancomat.

- **Paese intermediario della controparte:** va indicato il codice paese facendo riferimento alla tabella dei codici paesi aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia. Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della sua casa madre.

Per le operazioni di rimessa di denaro va inserito il paese da/verso il quale sono trasferiti i fondi;

- **CAB intermediario della controparte:** in presenza di un ordine di pagamento domestico, va indicato il CAB del comune in cui è situata la filiale/punto operativo dell'intermediario della controparte;
- **IBAN / Rapporto della controparte:** è valorizzato con il codice IBAN del rapporto della controparte. Nel caso in cui l'intermediario di controparte sia residente in un paese che non aderisce allo *standard* IBAN, è valorizzato con il numero del rapporto della controparte. Il campo è valorizzato anche nelle operazioni di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nei casi di trasferimenti a favore di rapporti ubicati all'estero.

### 2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

L'estrazione riferita ai rapporti contiene i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 delle disposizioni.

Nel caso di un rapporto intestato ad una sola persona fisica, privo di delega, l'estrazione produce un unico *record*. In presenza, invece, di una pluralità di intestatari e/o delegati e/o titolari effettivi, devono essere prodotti tanti *record*, recanti il medesimo numero identificativo rapporto, quanti sono i soggetti collegati al rapporto.

Ad esempio, nel caso di un rapporto intestato a persona giuridica, in presenza di  $n$  titolari effettivi e di  $m$  esecutori, devono essere prodotti  $m+n$  *record*, recanti un medesimo identificativo rapporto, che differiscono solo per il contenuto della sezione "Soggetto".

Ciascun *record* è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l'obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la lunghezza (Lng).

Riguardo alla struttura dei singoli campi informativi, si specifica che in assenza di informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l'allineamento dei campi, quelli alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.



**Tabella 2**  
**Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi**

<b>DATI GENERALI</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Tipo intermediario	X	O	2
Codice intermediario	X	O	11
Identificativo rapporto	X	O	34
<b>RAPPORTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Codice Filiale/Punto operativo*	X	O	12
CAB Filiale/Punto operativo*	X	C	12
Data Apertura Rapporto	X	O	8
Data Chiusura Rapporto	X	C	8
Tipo di rapporto	X	O	2
Codice Valuta	X	O	3
NDG	X	O	16
<b>SOGGETTO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>OBBL.</b>	<b>LUNGHEZZA</b>
Data inizio validità	X	O	8
Data fine validità	X	C	8
Tipo soggetto	X	O	2
NDG	X	O	16
Cognome Nome / Ragione Sociale	X	O	70
Sesso	X	C	1
Codice Fiscale	X	C	16
Data di Nascita	X	C	8
Comune di nascita / Paese di nascita	X	C	30
Indirizzo residenza	X	O	35
Comune residenza	X	O	40
Paese residenza	X	O	3
SAE*	X	C	3
ATECO*	X	C	3
A disposizione	X	F	69

## 2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (Rapporti)

### Sezione Dati Generali:

- **Tipo intermediario:** identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibili i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; il campo è valorizzato secondo la tabella “Codifica degli intermediari segnalanti” di cui all’allegato n. 4 alle disposizioni;
- **Codice intermediario:** identifica il destinatario che conserva e rende disponibile i dati e le informazioni relativi al rapporto continuativo; esso coincide con il Codice Fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane esso è valorizzato con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre);
- **Identificativo rapporto:** indica il numero del rapporto. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione del destinatario.

### Sezione Rapporto

- **Tipo di rapporto:** è un codice che identifica la tipologia di rapporto in essere presso il destinatario, e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

<i>Codice tipo rapporto</i>	<i>Tipo rapporto</i>
01	Conto corrente
02	Dossier titoli
03	Altro

- **Data Apertura/Chiusura Rapporto:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, rispettivamente di apertura e chiusura del rapporto. I medesimi campi devono essere valorizzati nei casi di variazione delle coordinate del rapporto. Per variazione delle coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento del rapporto in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi (ad esempio nei casi di migrazione del rapporto ad altra filiale, cambio di sistema informativo, acquisizione di rapporti a seguito di operazioni societarie straordinarie).

La valorizzazione del campo informativo “Data Apertura Rapporto” è obbligatoria e resta immutata fino alla chiusura del rapporto, anche se nel periodo intervengono variazioni sui soggetti rilevate con i campi informativi “data inizio validità” e “data fine validità”;

- **Data Inizio/Fine Validità:** i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato ggmmaaaa, in cui intervengono cambiamenti negli elementi soggettivi e/o oggettivi del rapporto (ad esempio, nel caso di apertura o chiusura di una delega a operare, della variazione di uno o più titolari effettivi, della variazione della denominazione sociale senza modifica del codice fiscale, della variazione della residenza e/o del settore di attività economica).

Le informazioni inserite nei campi informativi “data inizio validità” e “data fine validità” coincidono con le rispettive date di rilevazione nei sistemi di conservazione;

- **Tipo soggetto:** il campo identifica il legame tra soggetto ed il rapporto e può essere valorizzato nelle seguenti modalità:

<i>Codice tipo soggetto</i>	<i>Tipo soggetto</i>
01	Intestatario unico
02	Cointestatario
03	Titolare effettivo
04	Esecutore (legale rappresentante, delegato, incaricato di poteri di firma, ecc.)
05	Altro (altre tipologie di legame non rientranti nelle precedenti codifiche)

- **Sesso** – va indicato con le lettere M o F.
- **SAE:** il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d’Italia;

- **ATECO:** il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l'invio dei dati aggregati.

### **3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ognuno dei campi informativi descritti nelle precedenti tabelle può essere utilizzato come chiave di ricerca per le estrazioni.

In particolare, le estrazioni basate sulle seguenti chiavi di ricerca, anche in combinazione tra loro, devono essere rese disponibili tempestivamente alle autorità richiedenti:

- Data operazione  
(estrazione per intervallo da ggmmaaaa a ggmmaaaa);
- Codice Filiale / Punto Operativo;
- Identificativo rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (Intestatario, Esecutore, Titolare Effettivo):
  - Cognome e Nome/Ragione Sociale;
  - Codice Fiscale;
  - NDG.

I risultati delle estrazioni devono essere resi disponibili alle Autorità mediante la produzione di uno o più file elaborati con i più diffusi software di automazione d'ufficio (file con estensione .txt, .csv, .xlsx o equivalente).

**ALLEGATO N. 2**

**ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B),  
DELLE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE  
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DEL  
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

## **INDICE**

- 1. ASPETTI GENERALI**
- 2. CONTENUTO DELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO STANDARDIZZATO**
  - 2.1. OPERAZIONI**
  - 2.2. RAPPORTI**
  - 2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI**
  - 3.1. CRITERI GENERALI**
  - 3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI**
  - 3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI**
  - 3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI**
  - 3.5. VARIAZIONI DI DATI E COORDINATE**
- 4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI**
- 5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI**
- 6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI**
- 7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI**
- 8. ORDINAMENTO**
- 9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA**
- 10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**
- 11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO**

## 1. ASPETTI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 6 della parte generale delle presenti disposizioni (di seguito "disposizioni"), i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni di cui alle medesime disposizioni attraverso due modalità alternative:

- a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati nell'allegato 1 alle disposizioni;
- b) mediante archivi standardizzati (di seguito anche "archivi") conformi a quanto previsto nel presente documento.

Con riguardo agli archivi di cui alla lettera b), il presente documento specifica:

- 1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
  - a. i tempi della registrazione;
  - b. la durata di conservazione delle informazioni;
  - c. le modalità di alimentazione;
- 6) le modalità di presentazione dei dati alle Autorità competenti che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
- 7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;
- 8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);
- 9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

## 2. CONTENUTO DEGLI ARCHIVI STANDARDIZZATI

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio informatico standardizzato in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

### 2.1. OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione 1);

- il **cliente** (tipo informazione 7). A un'operazione sono associati uno o più soggetti di questa categoria;

- l'**esecutore** (tipo informazione 8). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita in nome e per conto del cliente. In caso di operazioni disposte per via telematica (es. Home Banking), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali (nome utente, password etc.) utilizzate per effettuare l'operazione a distanza. A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto controparte** (tipo informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione** (tipo informazione 9). A un'operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

L'indicazione del titolare effettivo di un'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo va effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso dal titolare effettivo del rapporto. In particolare, nei seguenti casi:

- per le operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a) del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari, con riferimento al fiduciante cui l'operazione è riferita;
  - per le operazioni di tesoreria, con riferimento per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.
- al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;

- per le operazioni a valere su conti di corrispondenza, rispetto alle quali siano stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri i dati pertinenti all'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, con riferimento al cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Nel caso di operazioni occasionali, il titolare effettivo va con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita se questi differisce dal cliente.

Nel caso di operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti i dati identificativi del cointestatario che esegue l'operazione vanno registrati nel tipo informazione 8.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.



**Dati caratteristici dell'operazione** (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE</b>				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG SINGOLA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
<b>DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE</b>				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
<b>DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO</b>				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
<b>DATI SULL'IMPORTO</b>				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Cliente** (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Esecutore** (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto controparte** (tipo informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	O	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

**Soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza un'operazione** (tipo informazione: 9)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

## 2.2. RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione 1);
- il **cliente** (tipo informazione 7). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- l'**esecutore** (tipo informazione 8), qualora diverso dal cliente. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- **il soggetto (fiduciante)** per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9). A un rapporto sono associati nessuno uno o più soggetti di questa categoria.

L'apertura di un rapporto di delega richiede un'autonoma registrazione nella quale il delegato a operare figura nel tipo *record* 8, e nel tipo *record* 7 è riportato il cliente.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici del rapporto** (tipo informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>DATA DI RIFERIMENTO</b>				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
<b>DIVISA DEL RAPPORTO</b>				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Cliente** (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



**Esecutore** (tipo informazione: 8)

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "8"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto (fiduciante) - persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto continuativo (tipo informazione: 9)**

Cardinalità: 0/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
<b>A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE</b>				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
<b>H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA</b>				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### 2.3. LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e “N” soggetti secondari è rappresentata tramite un legame con gli “N” soggetti secondari.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (tipo informazione 1);

- il **soggetto primario del legame**:

1. **il cliente persona fisica che opera per conto di un titolare effettivo sub 1 ovvero il cliente costituito da un'entità diversa da persona fisica** - (tipo informazione 7), **ovvero**

2. **il soggetto entità diversa da persona fisica** - per conto del quale il cliente realizza - in nome proprio - un'operazione (tipo informazione 9);

3. **il fiduciante - entità diversa da persona fisica** - per conto del quale la società fiduciaria instaura un rapporto continuativo (tipo informazione 9).

Rappresenta il soggetto del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (tipo informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame. Ad un legame possono essere associati uno o più soggetti di questa categoria .

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici del legame tra soggetti (tipo informazione: 1)**

Cardinalità: 1/1

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
<b>A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE</b>				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
<b>DIPENDENZA INTERESSATA</b>				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
<b>A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA</b>				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
<b>DATI DEL LEGAME</b>				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
<b>A DISPOSIZIONE</b>				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
<b>DATI SULLA REGISTRAZIONE</b>				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
<b>A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE</b>				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Soggetto primario del legame:**

Cliente (tipo informazione: 7)

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "7"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
D11 COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
<b>CLASSIFICAZIONE SOGGETTO</b>				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 CODICE ATECO	X	3	C	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
<b>DATI SUL RAPPORTO</b>				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	F	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRSENTATO	X	15	F	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	F	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	F	
D45 SESSO	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto primario del legame:**

**Soggetto diverso da persona fisica (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto (tipo informazione: 9) ovvero soggetto diverso da persona fisica per conto del quale il cliente effettua un'operazione**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "9"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C51 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
H11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	C	
H13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
H14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
H14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
H14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
H14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
H15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
H16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
H17 CODICE FISCALE	X	16	C	
H18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
H19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
H41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
H42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
H43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
H44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
H45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto secondario del legame (tipo informazione:6)**

Cardinalità: 1/N

	<b>Pic</b>	<b>Lng</b>	<b>Obbl.</b>	<b>Nota</b>
<b>IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE</b>				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
<b>COMPLETE GENERALITÀ</b>				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE</b>				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### 3. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

#### 3.1. CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Negli archivi standardizzati, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

#### 3.2. INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

##### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai dati caratteristici dell'operazione (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 5, 7, 8 e 9).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).



Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati sull'operazione;

5 = dati sul soggetto controparte del cliente (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);

7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto – persona fisica o entità diversa da persona fisica - per conto del quale il cliente realizza – in nome proprio – un'operazione.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

#### CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione.

A22) Indicare 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.

A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 3 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento UIF.

#### DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice paese qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente link:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

Per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/accreditamento da o verso intermediari residenti.

- A33.A) Codice CAB del comune.

- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimentata un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica, "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e il cliente; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dal cliente; "2" = cointestatario; "3" = esecutore;).

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, un identico attributo di connessione. L'attributo va inoltre utilizzato per connettere le operazioni effettuate da un cliente in nome proprio ma per conto di una persona giuridica e l'apertura del legame tra detta persona giuridica e il suo titolare effettivo.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione.

- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente link: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>  
Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8, 5 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C51 di connessione con le anagrafi.

Il Tipo informazione 7, comprende gli attributi riferiti al cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale il cliente stesso realizza un'operazione. I dati del cliente vanno inseriti nel tipo informazione 7.

Gli attributi C11, C21, C31 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

### COMPLETE GENERALITÀ

D11 – E11 – F11 – H11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate antepoendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – H13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – H14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14, e H14) sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, va indicato se conosciuto;

– D/E/F/H14.A) Codice CAB del comune.

– D/E/F/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.

– D/E/F/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15, e H15) sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – E18 – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta le ultime cifre dell'IBAN della controparte, se esistente, altrimenti il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. Deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione possono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – H41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.3. INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel *record* relativo ai dati caratteristici del rapporto (tipo informazione 1) sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti (tipo informazione 7 e 8).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici). Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati caratteristici del rapporto;

7 = dati sul cliente;

8 = dati sull'esecutore;

9 = dati sul soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura un rapporto.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

#### DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a entità diversa da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante.

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

- 0 = registrazione in essere mai modificata;
- 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto. Per la codifica della valuta va fatto riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

## DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 8 e 9 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 e C51 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al cliente.

Il tipo informazione 8 comprende gli attributi riferiti all'eventuale esecutore. Nel caso di operazioni su conti cointestati, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario.

Il tipo informazione 9 comprende gli attributi riferiti al soggetto (fiduciante) per conto del quale il cliente (fiduciaria) instaura un rapporto continuativo.

Gli attributi C11, C21 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

## COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, E11 e H11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 e H13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, E14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/E/H14.A) Codice CAB del comune.
- D/E/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/E/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15, E15 e H15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16, E16 e H16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17, E17 e H17 va indicato il codice fiscale.

Gli attributi D18, E18 e H18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un esecutore.



Negli attributi D19, E19 e H19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto esecutore, per quanto riguarda E19.

#### CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

- D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.
- D22) Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nella circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.
- D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

#### DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

- D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.
- D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato, con "2" = monointestato a soggetto diverso da persona fisica e con "3" = intestato a società fiduciaria per conto di fiduciante. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

- D41 – E41) – H41 Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.
- D42 – E42) – H42 Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).
- D43 – E43) – H43 Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).
- D44 – E44) – H44 Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).
- D45 – E45) – H45 Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.4. INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi *record*, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel *record* relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei *record* relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici). Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

- 1 = dati caratteristici del legame;
- 7 = dati sul soggetto primario;
- 9 = dati sul soggetto primario;
- 6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nell'archivio(chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.
- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un fiduciante.

A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:

5 = titolare effettivo;

7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria apre un rapporto;

8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nell'archivio standardizzato.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione .

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 7, 9 e 6 dell'attributo tipo informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C51 e C41 di connessione.

Il tipo informazione 7 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il tipo informazione 9 - alternativo al tipo informazione 7 - comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame.

Il tipo informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11, C41 e C51 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli altri soggetti; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

#### COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11, G11 e H11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto.

Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13, G13 e H13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14, G14 e H14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

– D/G/H14.A) Codice CAB del comune.

– D/G/H14.B) Descrizione in chiaro del comune.

– D/G/H14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) – H15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, G15 e H15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) – H16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) – H17) Va indicato il codice fiscale.

D18 – G18) – H18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) – H19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) – H41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) – H42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) – H43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) – H44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) – H45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.5. VARIAZIONI DI DATI E COORDINATE

Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nel presente allegato.

Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. Rientra in questa ipotesi anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nel presente allegato.

#### 4. CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

##### ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da \*0\* a \*2\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

##### MODIFICHE

- 1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:
  - trasformazione (da \*0\* a \*3\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
  - inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
- 2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:
  - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
  - valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
  - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
  - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a \*0\*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

- 1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:
  - Stato dell'operazione (attributo A54.A) = \*4\*;
  - Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;

- Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.
- 2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
  - valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
  - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
  - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sull'archivio, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni destinatario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

## 5. STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'archivio informatico standardizzato deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.  
Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;
- 2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
- 3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, G e H) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;
- 4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;
- 5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;
- 6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);
- 7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA *RECORD*: 380;

- LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ==>7220;



- STRUTTURA DEI *RECORD*: ogni tipo *record* deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:
  - REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - uno o più *record* SUL SOGGETTO CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = \*7\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE \*8\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE \*5\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE REALIZZA UN'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE \*9\*).
  - REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - uno o più *record* sul CLIENTE (TIPO INFORMAZIONE = \*7\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO ESECUTORE (TIPO INFORMAZIONE = \*8\*);
    - nessuno, uno o più *record* SUL SOGGETTO (FIDUCIANTE) PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE (FIDUCIARIA) INSTAURA UN RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*9\*).
  - REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un *record* relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - un *record* relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*7\* ovvero TIPO INFORMAZIONE \*9\*);
    - uno o più *record* sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*6\*).

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

- 8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di *refreshing*, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle Autorità competenti;
- 9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;
- 10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi standardizzati dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:

I) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante la conservazione di hardware e *software* esistenti;

II) gestione dei vecchi archivi standardizzati mediante i soli *software* di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio standardizzato trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

## 6. CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

### **Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):**

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

Per la codifica degli intermediari si rinvia all'allegato n. 4.

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

### **CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14.A, H14.A):**

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come previsto dalla SIA.

### **Codice Causale Analitica (attributo A24):**

Il codice previsto secondo l'allegato n. 3 – Causali Analitiche

### **Codice Voce (A25):**

È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

### **Tipo di Registrazione (Attributo A52):**

È un attributo composto da due sotto-attributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:

- 10 = registrazione operazione;
- 11 = registrazione bonifico in partenza;
- 12 = registrazione bonifico in arrivo;
- 13 = registrazione operazione senza identificazione di alcun esecutore;
- 21 = apertura conto deposito a risparmio;
- 22 = apertura conto corrente;
- 23 = apertura altro rapporto continuativo;
- 24 = apertura dossier titoli
- 27 = apertura cassetta di sicurezza
- 25 = apertura delega ad operare su rapporto;
- 26 = cessazione rapporto;
- 28 = cessazione delega;
- 31 = dati prima della variazione;
- 32 = dati dopo la variazione;
- 33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;

34 = apertura di conto corrente per migrazione da;  
35 = apertura altro rapporto per migrazione da;  
36 = chiusura rapporto per migrazione a;  
39 = apertura delega per migrazione da;  
40 = apertura delega per variazione coordinate;  
41 = chiusura delega per migrazione a;  
43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;  
44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;  
45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;  
46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;  
47 = chiusura delega per variazione coordinate;  
50 = apertura del legame di titolare effettivo;  
51 = chiusura del legame di titolare effettivo;  
54 = dati del legame prima della variazione;  
55 = dati del legame dopo la variazione.  
58 = rilevazione del legame di titolare effettivo della persona giuridica per conto della quale viene realizzata un'operazione.

**Codice Paese (Attributo A32, D13, E13, F13, G13 H13):**

Per tali attributi va utilizzato il codice PAESE pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

Si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

**Tipo legame (Attributo A43):**

I valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dal cliente;

Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del cliente:

2 = cointestatario;

3 = esecutore.

Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:

6 = fiduciante;

Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:

5 = titolare effettivo;

7 = titolare effettivo di fiduciante per conto del quale la fiduciaria instaura un rapporto;

8 = titolare effettivo di persona giuridica per conto della quale il cliente effettua un'operazione.

**Codice Divisa (Attributo B12):**

Per tale attributo va utilizzato il codice valuta pubblicato dalla Banca d'Italia al seguente *link*:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html?mode=DOWNLOAD&exportProduct=ANTIT>

**Codice classificazione dell'attività economica (Attributo D22):**

Per tale attributo va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia, sulla base del contenuto in vigore nel periodo di effettuazione dell'operazione o del rapporto. Per quanto riguarda

la presenza o l'assenza del codice occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento UIF sui dati aggregati.

**Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23):** Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

**Natura Conto (Attributi A42 E D32):**

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

- 0 = Conto mono-intestato a persona fisica;
- 1 = Conto pluri-intestato;
- 2 = Conto mono-intestato a soggetto diverso da persona fisica;
- 3 = Conto intestato a fiduciaria per conto di fiduciante.

**Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41 H41):**

- 01 = Carta di identità;
- 02 = Patente di guida;
- 03 = Passaporto;
- 04 = Porto d'armi;
- 05 = Tessera postale;
- 06 = Altro.

**Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45 H45):** assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

## 7. CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

### Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione univoca di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo \*A03\* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (\*A01\*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

### Qualificatori

Nella struttura dell'archivio sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto mono-intestato a una persona fisica, mono-intestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluri-intestato;
- il tipo di relazione tra l'esecutore e il cliente;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;

- la tipologia del legame tra soggetti.

## 8. ORDINAMENTO

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea**

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea**

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

## 9. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per

ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminata delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;
- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o esecutore);
- i titolari effettivi di un determinato cliente ovvero soggetto per conto del quale viene effettuata un'operazione ovvero soggetto (fiduciante) per conto del quale viene instaurato un rapporto;
- le entità diverse dalle persone fisiche di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)

- NDG/Connessione con l'anagrafe;
- Cognome e Nome/Ragione Sociale
- Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta del destinatario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

## **10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nell'archivio standardizzato entro 30 giorni dalla dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dall'archivio standardizzato (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione, anche per quelle relative ai conti deposito e agli altri rapporti continuativi.

## **11. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO**

I destinatari rendono disponibile alle Autorità competenti, un'esauriente documentazione sulle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema *software* di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dall'archivio;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste.



Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

I destinatari devono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di *software*, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il *software* ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

**ALLEGATO N. 3**

**CAUSALI ANALITICHE**

Ciascun destinatario rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nelle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito “disposizioni”) e nel presente allegato secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

Tabella 1	Banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti
Tabella 2	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Tabella 3	Istituti di Pagamento (IP)
Tabella 4	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR)
Tabella 5	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)
Tabella 6	Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinati dalla medesima legge
Tabella 7	i soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell’articolo 111 del TUB e i confidi <sup>(1)</sup>
Tabella 8	società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB

## PARTE I – BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A. e CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L’attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l’operazione a valere su conti correnti o conti analoghi (quali i conti carta) (“operazioni eseguite su conto”) ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su conti (“operazioni eseguite per cassa”). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l’attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l’attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

**TABELLA 1 – Causali analitiche per banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
DP	Versamento di contante da gestore di contante	A
52	Prelevamento di contante	D
DQ	Prelevamento di contante da gestore di contante	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A
G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A

<sup>(1)</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall’articolo 155 del TUB, nel testo precedente all’entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
13	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
54	Incassi diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di reversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	A/D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso RI.BA	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D

C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
DG	Cambio taglio banconote	A

## Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**DI Versamento di contante:** accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l'attributo A23 (*flag* contante) valorizzato a <0> e l'attributo B15 non valorizzato, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, invece, il campo informativo "Parte in contanti".

**DP/DQ Versamento/Prelevamento di contante da gestore del contante:** le causali devono essere utilizzate qualora il versamento/prelevamento sia effettuato attraverso un gestore di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> anche se il denaro è depositato presso le sale conta. L'indicazione dell'esecutore non è richiesta.

**U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07:** va utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/ricive a/da quest'ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A.

**F1 – F3 – G1 – G3 – G7** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla conservazione. Gli intermediari provvedono alla conservazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

**F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla conservazione.

**33 Emissione assegni di traenza:** accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, cui sono applicate le condizioni di cui all'articolo 8 delle disposizioni, l'operazione viene conservata dal soggetto richiedente.

**50 Pagamenti diversi:** va utilizzata come causale residuale per i pagamenti.

**54 Incassi diversi:** va utilizzata come causale residuale per gli incassi.

**G3/G4 Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario):** conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 5.000, va individuato autonomamente con la causale "52 Prelevamento con moduli di sportello".

**A2 Incasso proprio assegno:** accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. L'addebito per estinzione dell'assegno non va reso disponibile.

**F3 Cambio assegni tratti su altro intermediario:** deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

**F4 Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario:** deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la conservazione. Deve essere reso disponibile anche l'addebito per estinzione assegno.

**DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro:** devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

**DG Cambio taglio biglietti:** va utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

**AA Bonifico da/per l'estero:** va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi. La causale va utilizzata anche per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**AF Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario:** va utilizzata per il trasferimento di fondi tra conti della clientela presso il medesimo intermediario indipendentemente dalla loro intestazione. Devono essere rese disponibili due distinte evidenze aventi come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le evidenze devono inoltre contenere tutte le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 delle disposizioni.

La causale non va utilizzata per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**BE/BF** *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: devono essere utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA** *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: devono essere utilizzate per rendere disponibile l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7** *Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**BG/BH** *Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine*: vanno utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. L'operazione deve essere resa disponibile all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

**BR/BS** *Ritiro/Consegna titoli al portatore*: vanno attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere rese disponibili contestualmente all'operazione principale da cui conseguono.

**D8** *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

**D9** *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: deve essere resa disponibile anche per il pagamento di premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

**I8** *Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

**I9** *Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro*: La causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

## **Bonifici**

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola evidenza dell'operazione di bonifico, con attivazione del *flag* valuta e non anche l'evidenza dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 5.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante:

- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni, potrà eseguire un'unica evidenza, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi";
- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni, potrà inserire nel campo informativo "Ordinante/beneficiario" la dizione "beneficiari diversi".

### **Carte prepagate/moneta elettronica**

Per la conservazione delle operazioni a valere su carte prepagate, ivi comprese quelle effettuate con moneta elettronica, si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.

Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelievo di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni valorizza il solo campo informativo "Parte in contanti".

### **Operazioni in titoli**

Si rendono disponibili l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore.

Per la conservazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da *dossier* intestato al venditore verrà resa disponibile con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno resi disponibili all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in *dossier* intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte evidenze utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da *dossier* intestato a soggetto diverso dal venditore le due evidenze andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale.



## **Prestiti d'uso**

Fermo restando l'obbligo di rendere disponibile il rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non deve essere resa disponibile. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

## **Valorizzazione del contante**

Ai fini di una corretta rilevazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (*flag* contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni ovvero nel campo informativo "Parte in contanti" per chi si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.

Le operazioni di prelievo/versamento di contante effettivo effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori devono essere conservate con le medesime modalità.

## **Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi**

Rilevano l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 5.000 con le causali BJ/BK.

Vanno altresì evidenziate le operazioni di pagamento delle commissioni.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibili le operazioni.

## **Prestazione del servizio di collocamento**

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF è considerato rapporto continuativo sia nei confronti dell'ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene resa disponibile con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti la conservazione.

Gli obblighi di conservazione e utilizzodei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente.

## **Operazioni di finanziamento in pool**

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di conservazione e utilizzo devono essere assolti sia dalla banca capofila, se con sede in Italia, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto

finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, gli obblighi di conservazione e utilizzo vanno assolti solo dagli istituti che intervengono nell'operazione.

### **Operazioni in circolarità**

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni presso sportelli diversi da quelli ove è incardinato il rapporto, la banca del punto operativo ovvero l'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa conservazione e utilizzo dei dati all'intermediario ove è incardinato il rapporto interessato.

Quest'ultima rende disponibile il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio sistema di conservazione gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.

## PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

### 1. Principi generali

Per gli intermediari diversi da banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti (*infra* destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

**1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio**, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la rilevazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo *record* 8, secondo le modalità indicate negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo *record* 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo *record* 5 per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni.

Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, rispettivamente, la sezione “Soggetto” e la sezione “Controparte”.

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti.

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

**1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa** sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.

Le operazioni vanno pertanto rese disponibili nel seguente modo:

- 1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

- 2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati secondo le modalità riportate negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo *record 7* e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo *record 5* per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni.

Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni non valorizza, rispettivamente, la sezione "Soggetto" e la sezione "Controparte".

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti.

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 5.000, poste in essere con l'intervento di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL.

## **2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi**

Va resa disponibile l'apertura/chiusura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela e le commissioni vanno rese disponibili con le causali relative ai mezzi di pagamento indicate nei principi generali.

Gli intermediari con un'operatività più complessa conservano tali operazioni anche con le causali BJ/BK e, per quanto riguarda le commissioni, con le causali 50/54.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni.

### **2-bis Gestione collettiva del risparmio**

Vanno resi disponibili le operazioni di sottoscrizione iniziale, successiva, rimborso parziale o totale effettuate dalla clientela, con le causali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le causali BE/BF. Vanno, altresì, rese disponibili le operazioni di trasferimento di quote di fondi tra soggetti diversi.

## **3. Prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti**

Va resa disponibile l'apertura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di afflusso/deflusso di mezzi di pagamento vanno rese disponibili con le causali indicate nei principi generali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le causali analitiche che evidenziano l'impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere rese disponibili solo per gli importi effettivamente trasferiti.

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni.

## Operazioni in titoli

Si rendono disponibili l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale.

## 4. Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF è considerato rapporto continuativo sia nei confronti dell'ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento è resa disponibile con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le esenzioni previste all'articolo 8 delle disposizioni. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti la conservazione.

Gli obblighi di conservazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente.

**TABELLA 2 – Causali per gli IMEL**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
I0	Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D

## Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I1/I3/48/I7/AA:** vanno utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

**I2/26/AA:** vanno utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

**I3 Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP:** deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario:** in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va reso disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**DO Pagamento con utilizzo di moneta elettronica:** va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.

**UI Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07:** va utilizzata per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.

**I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro:** La causale va utilizzata in relazione al trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

**I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro:** La causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

**TABELLA 3 – Causali per gli IP**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo assegni	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalamento domestici	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalamento dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di pagamento domestici	D
AA	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di addebitamento verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro	D
49	Deflusso per utilizzo carte di pagamento	D
15	Rimborso finanziamento	A
A7	Erogazione finanziamento	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 (ricevente)	D

**Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**11 Afflusso disponibilità per mezzo assegni:** deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda alimentare un conto di pagamento con assegni intestati ovvero girati per l'incasso all'istituto di pagamento.

**13 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia richiesto, per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL, il trasferimento di denaro contante in favore dell'Istituto di pagamento al fine di depositarlo sul conto di pagamento al medesimo intestato. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**48/26 Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accredito/addebitamento domestici:** vanno utilizzate per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario con sede in Italia.

**17 Afflusso mediante carte di pagamento:** va utilizzata per l'accREDITAMENTO del conto di pagamento del beneficiario di fondi connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

**AA Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accredito/addebitamento da/verso l'estero:** va utilizzata per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario con sede all'estero.

La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**18 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro:** la causale va utilizzata in relazione al trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

**AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario:** va utilizzata in caso di trasferimento di disponibilità tra conti di pagamento intestati a soggetti diversi presso lo stesso istituto di pagamento, si rende disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del secondo soggetto.

La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**19 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro:** la causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

**49 Deflusso per utilizzo carte di pagamento:** va utilizzata per l'addebitamento del conto di pagamento connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

**14 Deflusso disponibilità in contante, tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente intenda prelevare contante dal proprio conto di pagamento per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A. o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**TABELLA 4 – Causali per SIM e SGR**

<u>Causale</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
----------------	-------------------------------	--------------

<b>analitica</b>		
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
15	Rimborso finanziamenti	A
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante:** la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori:** I5/I6 vanno utilizzate per rendere disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** vanno utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti



finanziari derivati. Le causali vanno utilizzate anche dalle SGR a operatività semplice per la rilevazione del trasferimento di quote tra soggetti diversi.

**BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** vanno utilizzate per rendere disponibili l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati:** vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

**AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza:** va utilizzata per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** vanno utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:** deve essere utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni di cui all'articolo 7, comma 4, delle disposizioni.

La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**A7/I15 Erogazione/Rimborso finanziamenti:** le causali vanno utilizzate da parte dei gestori che istituiscano un "fondo cd. di crediti".

**50 Pagamenti diversi:** va utilizzata per le operazioni di pagamento effettuate dai clienti, quali, ad esempio, le commissioni.

**54 Incassi diversi:** va utilizzata per le operazioni di incasso a favore dei clienti.

**TABELLA 5 – Causali per SICAV e SICAF**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D

15	Pagamento relativo a servizi accessori	A
16	Rimborso connesso a servizi accessori	D

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I1/I3/48/AA** devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV; la causale I1 va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2/26/AA** devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori:** devono essere utilizzate per rendere disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV/SICAF, il pagamento deve essere reso disponibile come deflusso con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

**TABELLA 6 – Causali per intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A

14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A
15	Pagamento relativo a servizi accessori	A
16	Rimborso connesso a servizi accessori	D

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**11 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante:** va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**13 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**14 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** devono essere utilizzate dagli intermediari ex articolo 106 del TUB per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari ex articolo 106 del TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

**D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati:** vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**15 Rimborso finanziamenti:** va utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto.

**TABELLA 7 – Causali per i soggetti di cui all'articolo 111 del TUB (microcredito) e per i confidi <sup>(2)</sup>**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
A7	Erogazione finanziamento	D
15	Rimborso finanziamenti	A

<sup>(2)</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

**TABELLA 8 – Causali per società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
A7	Erogazione finanziamenti	D
15	Rimborso finanziamenti	A
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A
BG	Rimborso pronti contro termine	D
BZ	Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	A
BV	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
H1	Sottoscrizione capitale per costituzione società	A
H2	Aumento capitale	A
H3	Rimborso capitale	D
H4	Finanziamento soci	A
H5	Rimborso finanziamento soci	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1** *Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante*: va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I3** *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL*: deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2** *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è riferita al nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 ovvero il campo informativo "Parte in contante" deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**26/48 Deflusso/afflusso disponibilità:** comprendono, oltre al conferimento/prelievamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'"impiego" delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** devono essere utilizzate per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** devono essere utilizzate per rendere disponibili l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**A7/I5 Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti:** vanno utilizzate per i finanziamenti ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante.

**D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati:** vanno utilizzate per tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

**H1/H2/H3:** vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del capitale, effettuate per conto del fiduciante.

**H4/H5:** vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate per conto del fiduciante.

**AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari:** devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

*AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:* deve essere utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni di cui all'articolo 7, comma 4 delle disposizioni.

La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati all'estero.

**ALLEGATO N. 4****TABELLE DEI CODICI****Codifica degli intermediari segnalanti**

<b>Codice tipo intermediario</b>	<b>Tipo intermediario</b>
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
06	Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
07	Società di Gestione del Risparmio (SGR)
11	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB
12	Banche e intermediari finanziari esteri
16	Confidi <sup>(1)</sup>
18	Cassa Depositi e Prestiti
46	Istituti di Pagamento (IP)
47	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB
48	Società fiduciarie iscritte nell'Albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB
49	SICAF
81	Prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia
82	Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia

<sup>(1)</sup> Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.